

BOZZE DI STAMPA

22 dicembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (2483)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti:
«200.000 euro».*

1.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti:
«30.000 euro».*

1.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «strutture ricettive all'aria aperta», aggiungere le seguenti: «ai bed and breakfast».

1.4

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere la seguente: «crocieristico».

1.5

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i pubblici esercizi».

1.6

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «i parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA».

1.7

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

1.8

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «e i ristoranti».

1.9

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «nonché le attività turistiche-ricettive di montagna».

1.10

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: «funzionali» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e»;

dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.»

1.11

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «barriere architettoniche» aggiungere le seguenti: «digitali, fisiche e sensoriali».

1.12

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, lettera e), dopo la parola: «funzionali» aggiungere le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e».

1.13

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;

e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti».

1.14

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, e installazione di *modem*, *router* e di impianto wi-fi;

b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

d) acquisto di *software* e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *online* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface - per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;

g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura MI C31.4.1 del PNRR;

h) acquisto o affitto di licenze del software ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».

1.15

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa"».

1.16

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: " pari ad almeno 1 Megabit/s *in download*" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno 1 Gbit/s *in download* e 200 Mbit/s *in upload*"».

1.17

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso o».

1.18

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del Sud Italia, suddividendo le risorse tra le imprese alberghiere, extralberghiere e le altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.».

1.19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".».

1.20

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

1.21

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 13.

1.22

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*sexies*. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

nell'esame dell'AS 2483, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

il primo Capo riguarda il settore turistico, uno dei comparti maggiormente in difficoltà a causa delle restrizioni della mobilità nazionale e internazionale dovute all'emergenza pandemica;

considerato che l'Italia vanta uno dei più grandi patrimoni culturali e storici mondiali relativamente alle città murate, cioè i centri urbani che hanno conservato la cerchia delle mura di difesa costruita in epoca preistorica, etrusca, fenicia, greca, romana, medioevale o rinascimentale;

tali mura storiche rappresentano un elemento di forte attrattività turistica per il nostro Paese, ed hanno pertanto un concreto bisogno di opere di ristrutturazione nel tempo,

si impegna pertanto il Governo:

a valutare, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, la possibilità di stanziare specifici fondi per erogare contributi per spese di investimento a favore dei Comuni italiani che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi

G1.2

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",

premesso che:

l'attuale innalzamento dei contagi da Covid- 19, seppur notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente anche per via della importante campagna vaccinale, sta mettendo a dura prova l'economia dei territori a vocazione sciistica che in questi giorni stanno assistendo ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni alberghiere;

le recenti misure sanitarie adottate dal Governo in relazione all'epidemia da Covid-19, seppur apprezzabili dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, hanno indotto molti turisti a limitare gli spostamenti e di conseguenza a ridurre le prenotazioni alberghiere;

la chiusura degli impianti sciistici dell'anno scorso oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari al fine di garantire una corretta e ordinata gestione dei flussi turistici in queste

aree in cui le imprese, con non poche difficoltà stanno cercando di rilanciare il comparto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contenere eventuali ulteriori iniziative che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso in relazione alla diffusione del virus da Covid-19.

G1.3

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere

rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di stabilimenti balneari; *b)* esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; *c)* noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; *d)* gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; *e)* esercizi commerciali; *f)* servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione».

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'articolo 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e

completamento«. In questi casi » l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami«;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, apri, ex articolo 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'articolo 43 del Trattato di Roma (ora articolo 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali

e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciata più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a elu-

dere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori. Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle con-

cessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;

2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;

3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;

4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

G1.100

CROATTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

la materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è da decenni in attesa di un complessivo riordino ed adeguamento anche alla normativa europea, in particolare con quanto disposto nella direttiva 2006/123/CE;

con la sentenza n. 00017/2021 il Consiglio di Stato ha annullato la validità della proroga alle concessioni demaniali, già in essere al 2033, sancita dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

il comparto richiede garanzie certe rispetto ai tempi e ai modi di organizzazione per evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023;

in assenza di una disciplina legislativa esse cesseranno di produrre effetti;

una mappatura degli stabilimenti è necessaria a valorizzare, riconoscere e tutelare gli investimenti realizzati con apposite clausole e criteri da seguire nell'espletamento delle gare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali.

G1.101

CROATTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

le guide turistiche sono la categoria professionale sicuramente più colpita dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

le guide turistiche sono tra le professioni più esposte alla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti culturali. Esse sono lavoratori autonomi senza ammortizzatori sociali, con una attività caratterizzata dalla stagionalità, senza alcuna possibilità di lavoro nei mesi di *lockdown*;

considerato che:

da circa otto anni che il nostro Paese non adotta una vera e propria legge di riordino della professione di guida turistica e per un Paese come l'Italia che vive di cultura e di turismo, una nuova regolamentazione normativa della professione di guida turistica è una riforma essenziale per valorizzare il patrimonio culturale italiano anche attraverso il riconoscimento di misure di tutela, salvaguardia e formazione delle guide turistiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare modifiche alla disciplina della professione della guida turistica al fine di contrastarne l'abusivismo della professione e favorirne la concorrenza introducendo la disciplina dell'esame nazionale di abilitazione professionale e l'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.

EMENDAMENTI

1.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

Art. 2

2.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» inserire le seguenti: «incluse quelle operanti nel settore dell'HO.RE.CA., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

2.2

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *al comma 3, lettera e)*, sostituire le parole: «nella misura massima dell'80 per cento» con le seguenti: «nella misura massima del 90 per cento»;
c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia Confidi denominato "voucher Garanzia" nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».

2.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive».

2.0.1 (già 2.4)

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, 11. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 *final* (cosiddetto "Nuovo *green deal* europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa».

Art. 3

3.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».

3.2

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriale» inserire le seguenti: «nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque».*

3.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 5, sostituire le parole: «e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti» con le seguenti: «e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e».

3.4

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi» *con le seguenti:* «sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria».

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente» *con le seguenti:* «rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 5

5.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da realizzarsi» *aggiungere le seguenti:* «nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che».

5.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alla Regione Siciliana».

Art. 6

6.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «anche a scartamento ridotto».

6.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici».

6.3

CIOFFI

Ritirato e trasformato nell'odgG6.3

Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e ultimo periodo;*
- 2) *sopprimere il comma 1-bis;*

3) *al comma 6-bis, sopprimere le parole da: «nonché l'applicazione» fino alla fine del medesimo comma.*

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

LUPO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

in particolare il citato articolo 6 prevede che, per gli interventi il cui progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

considerato che:

la tratta Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che si sviluppa interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un importante servizio di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo e la stazione di Cristoforo Colombo di Roma con elevata portata e frequenza;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: «riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane») del Piano operativo infrastrutture (POI), relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e approvato con delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, sono stati stanziati e assegnati 180 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione della tratta Roma-Ostia Lido;

l'Amministrazione di Roma Capitale, nel corso della XIX consilia-
tura, aveva presentato un progetto di trasformazione della tratta in linea metro-
politana, chiedendo alla Regione l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta ad ac-
celerare la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti stanziati per
la tratta Roma-Lido, anche al fine di ridurre i disservizi, nonché a prevedere
la sua diramazione verso l'aeroporto di Fiumicino.

G6.2

LUPO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la preven-
zione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni
urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi re-
lativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli
interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

rilevato che:

le infrastrutture ferroviarie sono indispensabili non solo per con-
nettere alcune aree del Paese, ma anche per migliorare, in un'ottica di inter-
modalità, l'accessibilità e la mobilità verso gli aeroporti, contribuendo a creare
dei veri e propri «itinerari ferroviari» verso i territori limitrofi,

impegna il Governo:

ad assicurare la realizzazione di un collegamento tra l'hub aeropor-
tuale di Fiumicino e il litorale romano, anche al fine di rilanciare il turismo
degli ambiti territoriali limitrofi.

G6.3 (già em. 6.3)

CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (A.S. 2483),

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

la finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-*bis*, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Si precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

considerato che:

il comma 1 del nuovo articolo 53-*bis* prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo. Ove si proceda all'affidamento secondo le modalità di cui si è detto in precedenza si dispone che: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990) e la determinazione conclusiva della conferenza:

- approva il progetto;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera;

- ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/20018;

in particolare, il comma 1 dell'art. 53-*bis* è stato integrato prevedendo che: a) la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994; b) il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

le disposizioni del comma 1 dell'art. 53-*bis* si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994. Il comma 1 dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell'ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001);

il comma 1-*bis* del nuovo art. 53-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata;

il comma 6-*bis* del medesimo articolo 53-*bis*, dispone l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile;

valutato che:

il decreto legge in esame è intervenuto nuovamente in materia di opere pubbliche con articolate e complesse novità. Se in alcuni casi costituiscono innovazioni apprezzabili nella logica della semplificazione ed accelerazione, in altri appaiono piuttosto varie nell'impostazione, nell'oggetto e nella finalità, fino ad arrivare alla sostituzione di interi impianti normativi di cui non era stato ancora possibile verificare concretamente l'effettiva funzionalità, come

nel caso dell'introduzione del nuovo articolo *53-bis* nel decreto n. 77 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata solo a fine luglio;

tali scelte di politica legislativa e di gestione dei lavori parlamentari finiscono per privare il Parlamento della centralità che dovrebbe avere nelle discussioni di merito e per ridurne, di fatto, gli spazi operativi. Non si può tacere sul fatto che lo strumento della decretazione d'urgenza, reso ineludibile dalla necessità di fare fronte alla situazione venutasi a determinare in ragione dell'emergenza Covid e, successivamente, dell'urgenza di dotarsi degli strumenti più idonei a favorire gli investimenti previsti dal PNRR, presenta, per le sue caratteristiche intrinseche, limiti rilevanti soprattutto in occasione di interventi così importanti negli effetti, che avrebbero forse richiesto una tempistica di confronto, anche ai fini di un miglior coordinamento, maggiormente adeguata;

l'auspicio è che in tema di affidamento e realizzazione delle opere, nell'ambito dell'iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, si possa "mettere ordine" ad un sistema in cui si è persa la distinzione fra le regole e le eccezioni,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle modifiche al nuovo articolo *53-bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3.

Art. 6-*bis*

G6-*bis*.1

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premesso che:

l'articolo *6-bis* del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento al Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

considerato che:

la dorsale Marche-Abruzzo-Molise, detta anche Pedemontana Abruzzo-Marche, rappresenta un importante collegamento Nord-Sud, alternativo alla viabilità costiera dell'autostrada A14, fondamentale per il decongestionamento del traffico veicolare e per il rilancio delle potenzialità economiche dei territori dell'entroterra;

la competenza della progettazione e realizzazione dei vari tratti è, allo stato attuale, delle singole province;

l'itinerario, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, può essere individuato dalle seguenti tratte: Tratto Ascoli P. - Teramo il cui progetto definitivo approvato prevedeva un intervento, poi stralciato, in variante nel tratto km 21+500-23+850; Tratto Provincia di Pescara: Strada Statale n.81 - Lavori di adeguamento tra Comune di Penne e Loreto Aprutino - Primo lotto - Secondo tratto dal km. 106+475 al km 112+000, interventi per i quali si è ancora in attesa dell'avvio dei lavori; Tratto Provincia di Chieti: Tratta Chieti - Val di Sangro: S.S.81 - 1° Lotto, il cui progetto esecutivo risulta da aggiornare; Tratta Guardiagrele Est fino ad Innesso S.P per Fara San Martino: Progetto definitivo da aggiornare redatto nel 2003 dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS; Tratta Fara San Martino - innesto S.S.652 il cui progetto preliminare, redatto dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS, risulta anch'esso da aggiornare;

è di tutta evidenza come il completamento dell'opera sia strategico per le Regioni interessate. Tuttavia, a causa di difficoltà operative e finanziarie, la progettazione degli interventi relativi ai tratti della Regione Abruzzo, risulta essere particolarmente in ritardo,

impegna il Governo:

ad assicurare alle province di Teramo, Pescara e Chieti adeguate risorse finanziarie, nonché il necessario supporto tecnico, per il completamento delle progettazioni degli interventi relativi alle tratte abruzzesi della Pedemontana Abruzzo-Marche.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RASE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

7.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme a difesa della sovranità digitale)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare».

7.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di *cybersecuri-*

ty e cyber-resilienza, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»

Art. 9

9.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali,» aggiungere le seguenti: «e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria».

9.1

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 9.

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che,

la valutazione dell'impatto dei provvedimenti adottati nell'ambito del PNRR è al centro della governance dell'intero programma Next Generation EU ai sensi della normativa europea e nazionale in materia;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che la Commissione europea, se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario;

l'articolo 2, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), prevede che la Cabina di Regia trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR recante anche ogni elemento utile a valutare l'impatto degli interventi e la loro efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

considerato che,

l'effettivo conseguimento degli obiettivi, anche a lungo termine, stabiliti a livello europeo, nell'ambito della Strategia annuale per la crescita sostenibile della Commissione europea di cui alle comunicazioni COI-VE2019/650 final e COM/2020/575 final e delle raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate nell'ambito del semestre europeo, rappresenta una condizione necessaria per sancire il successo dell'intero programma Next Generation EU;

gli strumenti di valutazione d'impatto delle politiche pubbliche rendono possibile un'allocazione migliore delle risorse, un controllo maggiore sulla qualità delle iniziative adottate, nonché un più profondo coinvolgimento delle parti sociali, dei portatori d'interesse e della cittadinanza nei processi decisionali;

il rafforzamento dei suddetti strumenti nell'ambito della governance del PNRR consentirebbe non solo il rafforzamento delle istituzioni preposte a tale scopo e l'accumulazione di esperienza utile anche in altri ambiti, ma anche, più in generale, una maggiore diffusione della cultura della valutazione delle politiche nell'intero paese, che rappresenta, secondo quanto riportato dalla letteratura specialistica, un fattore cruciale per la qualità delle decisioni pubbliche,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente, sulla base di un confronto continuo con il Parlamento, gli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR, prevedendo in particolare un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire da quelli in materia di riduzione dei divari generazionali, di

genere e territoriali e di garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della società nella sua attuazione.

G9.2

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», Atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano, se da un lato consente una rete di interventi capillare che stimoli l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro sconta le storiche difficoltà degli enti locali di prossimità sia con riferimento alle dotazioni organiche, che alle competenze tecniche specifiche, con particolare riferimento alla progettazione europea, presenti in quest'ultime;

considerato che:

dati gli stringenti termini di realizzazione, le criticità di cui in premessa possono mettere a serio rischio la realizzazione dei progetti approvati, con conseguente perdita delle ingenti risorse ad essi finalizzate,

impegna il Governo:

a monitorare l'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, prevedendo, qualora venga riscontrata l'oggettiva difficoltà di completarli entro gli stringenti termini previsti, un meccanismo di trasferimento delle risorse su progetti che siano invece pienamente rispettosi dei tempi di realizzazione

EMENDAMENTI

Art. 11

11.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati».

Art. 15

15.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente:

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *b)*, dopo il capoverso comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il co-finanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 19

G19.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

le risorse provenienti dal PNRR saranno impiegate in molteplici ambiti tra i quali si segnala con una percentuale intorno al 37% quelle destinate alla transizione ecologica;

in questo quadro, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l'ammodernamento degli impianti risultano essere strategici al fine di colmare il divario tra Nord e Sud del Paese conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR;

altrettanto importante è che il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provveda quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti;

tale ricognizione si reputa fondamentale al fine di evidenziare eventuali criticità e sensibili carenze di infrastrutture impiantistiche che potrebbero essere colmate attraverso l'effettiva realizzazione degli impianti necessari e la nomina ove necessario di uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione in tempi cer-

ti degli interventi di adeguamento impiantistico nel rispetto del principio di prossimità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di effettuare tramite il Ministero della transizione ecologia, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, una ricognizione dell'offerta dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti e qualora la stessa risultasse insufficiente al fine di rispondere al divario tra Nord e sud del paese, a potenziare le risorse finanziarie destinate all'implementazione degli impianti anche attraverso il rafforzamento della struttura commissariale.

EMENDAMENTI

Art. 19-ter

19-ter.1

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante».

19-ter.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province auto-nome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 20

G20.1

ROMANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose« (AS 2483);

premesso che:

il Capo II del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al citato articolo l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto legge 34/2020, siano obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

EMENDAMENTO

Art. 20-bis

20-bis.0.1 (già 20.1)

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-ter.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 21

G21.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 42, assegna per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, ha poi individuato i criteri di ripartizione delle citate risorse mirate ad interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti;

tuttavia molti Comuni, soprattutto del Nord Italia con i bilanci in ordine e i documenti in regola rischiano di non essere ammessi ai contributi citati che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40 per cento delle risorse assegnate con la probabilità di ottenerne praticamente più dell'80 per cento;

per ovviare a tale incresciosa situazione, in cui per via dei criteri stringenti circa 551 progetti, di cui il 93 per cento presentati da Comuni del nord Italia, rischiano di essere esclusi dall'assegnazione dei contributi, è quanto mai opportuno implementare le risorse finanziarie già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad implementare quanto prima le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 e contestualmente prorogare di un mese il termine previsto per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

EMENDAMENTI

21.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)

1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera *a)*, in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.

2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.

3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.

4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.

5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.

6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle Aree del complesso edilizio destinate a uso comune.

7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.

8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni

10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.

11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.

12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento.

13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le

regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.

15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.

19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indice una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, non-

ché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.

20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.

21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.».

Art. 24

24.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.».

24.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

24.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

FREGOLENT

Il Senato,

premessi che:

le scuole paritarie saranno escluse dall'utilizzo dei cospicui fondi messi a disposizione dal PNRR sia riguardo all'edilizia scolastica che riguardo ai molteplici investimenti legati all'istruzione. Di conseguenza nei fatti si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, malgrado le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico a tutti gli effetti e il riconoscimento della parità garantisca l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di

istruzione e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;

le scuole paritarie infatti sono inserite nel sistema nazionale di istruzione che le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità, per contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali; l'articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione definite non statali che a loro volta possono essere: paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000), non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006), straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994);

le scuole paritarie oggi educano il 35 per cento dei bambini e dei ragazzi in obbligo scolare, molte di queste scuole, soprattutto con riguardo alla fascia 0-6, sono istituzioni senza fini di lucro che non potrebbero continuare ad esistere senza adeguato sostegno dallo Stato;

inoltre in diverse regioni le scuole paritarie, soprattutto nella fascia 0-6 si sostituiscono quasi completamente alla scuola pubblica, di fatto svolgendo una funzione essenziale a favore di famiglie e minori, laddove lo Stato nel corso del tempo ha investito poco o nulla;

l'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema scuola che ha dovuto reinventarsi al fine di continuare a garantire ai propri alunni i diritti primari alla salute e all'istruzione: in tutti gli istituti, e dunque anche nelle scuole paritarie, si sono resi indispensabili interventi per migliorare le infrastrutture digitali, di edilizia leggera e non, per ottenere spazi che garantissero il necessario distanziamento interpersonale, nonché l'assunzione di nuovo personale per gestire le classi che si sono dovute smistare e le sanificazioni straordinarie e giornaliere assai più accurate del consueto;

a fronte di esborsi così importanti le scuole paritarie hanno dovuto rinunciare all'introito garantito dalle rette scolastiche che sono state spesso sospese o molto ridimensionate, durante i mesi del *lock down*, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia ha travolto moltissime famiglie che non sono più in grado di far fronte al pagamento di una retta scolastica,

impegna il Governo:

ad inserire fra i beneficiari dei fondi PNRR anche gli istituti scolastici paritari che provino di essersi dedicati a questa attività da almeno un decennio, vincolando l'erogazione dei fondi al mantenimento di questa finalità per almeno un ventennio;

ad includere le scuole paritarie fra i destinatari dei fondi che saranno messi a bando per realizzare progetti per la valorizzazione delle competenze cognitive e per gli altri aspetti legati all'istruzione.

EMENDAMENTO

Art. 27

27.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) articolo 64, al comma 2-*decies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati."».

ORDINI DEL GIORNO

G27.1

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (AS 2483),

premessi che:

il Capo IV del Titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di crisi d'impresa,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una spesa di 30 milioni di euro per il 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

G27.2

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, dal dopoguerra ad oggi, e avrà un impatto significativo sulle prossime generazioni;

data la rilevanza di tale Piano, è fondamentale garantire il più ampio accesso alle informazioni, dando pienamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come contenuta nell'articolo 1, comma i, lettera 1-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale sono dati di tipo aperto, quelli che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione

normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera 1-*bis*); sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

considerato inoltre che:

il Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Pnrr ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse alle attività della pubblica amministrazione, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile,

impegna il Governo:

- ad introdurre strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, al fine di garantire una ancora più ampia trasparenza delle azioni delle amministrazioni necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, quindi, la trasparenza di tutti gli atti, in modo tale da permettere il monitoraggio delle misure legate al PNRR, in particolare di quelle tese a fornire una effettiva rendicontazione dell'operato, mediante la condivisione dei dati in formato aperto ed attualmente in possesso delle varie pubbliche amministrazioni e degli organi di governo;

- ad apportare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere le pubbliche amministrazioni nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, attraverso un più cospicuo reclutamento di esperti, una più specifica formazione del personale già presente, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi.

EMENDAMENTI

Art. 31

31.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, le parole: "per non più di una volta", sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

31.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNR", sono inserite le seguenti: "compresi le regioni e gli enti locali"».

31.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto".».

Art. 33

33.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole: «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato Regioni"», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato "Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali."».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: «Provincia Autonoma», aggiungere le seguenti: «ANCI e UPI»;*

b) *al comma 3, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».*

33.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso."».

ORDINE DEL GIORNO

G33.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

considerato che:

la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;

si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

EMENDAMENTI

Art. 34

34.0.1

PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i dipendenti pubblici di molo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 37

37.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 38-bis

G38-bis.1

DORIA, LUNESU, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

l'articolo 38-bis, rubricato «Disposizioni in materia di formazione continua in medicina», sancisce che per il professionista sanitario che non raggiunge il 70 per cento dei crediti richiesti nel triennio di formazione continua non valgono le polizze stipulate contro la responsabilità civile;

il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che devono essere sottoscritte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge «Gelli» sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione, nonché per i medici dipendenti in strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente alla colpa grave;

il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6, all'articolo 15, rubricato esenzioni ed esoneri, prevede, tra le varie ipotesi, che siano esentati dall'obbligo di formazione continua i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;

ritenendo che la ratio dell'esonero sia applicabile anche nell'ambito medico, si ritiene necessario evitare che si perpetrino delle in giustificate discriminazioni tra (categorie) ordini professionali,

Impegna al governo:

ad esplicitare, anche al fine di evitare inutili e depauperanti contenziosi avverso le amministrazioni sanitarie di riferimento, le categorie esentate dall'obbligo di formazione continua, con particolare riferimento ai docenti e ricercatori confermati dalle università in materie mediche, sanitarie e socio-sanitarie, le cui competenze in materia sono, in forza dell'attività svolta, già possedute.

EMENDAMENTI

Art. 41

41.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 42

42.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: «propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.

42.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure d'intervento per il risanamento della qualità dell'aria.

1-*ter*. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-*bis* nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-*ter*, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

Art. 45

45.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo il capoverso «comma 16» inserire il seguente:

«16-bis. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».

Art. 47

47.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale."».

47.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis. - 1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale"».

Art. 48

48.1

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «comma 2-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione».

48.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «comma 2-quater» con il seguente:

«2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia».

48.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.";

b) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».
